



*W*

me in vigore per le Società assicuratrici, secondo un espresso richiamo fatto nella legge 29 aprile 1923, n. 966. Richiamata infine la necessità di una autonomia aziendale, specie in quei settori dove è indispensabile che il Direttore generale abbia la facoltà di agire.

Il Presidente, con riferimento ai vari interventi, osserva che sul programma di dinamica aziendale, quale è quello rappresentato dal preventivo, è inutile tornare a discutere. Lo stato di previsione è un programma circoscritto su un minimo di spesa; bisogna allora considerare il modo della spesa. Ve ne sono alcune non controllabili che in definitiva restano nella competenza del Direttore generale ed è per questo che egli cerca di introdurre un correttivo. Se ad esempio i contributi di organizzazione o gli altri del genere, dovessero di volta in volta essere soggetti all'approvazione del Comitato, si finirebbe evidentemente per appesantire l'amministrazione e per togliere al Direttore generale quel senso di responsabilità che deve essergli lasciato.

Il Consigliere De Marchi non ha torto quando accenna ad una questione di organizza-

